


**ORDINANZA DI RIPARTIZIONE  
DELLA SEZIONE OLAF**



**ANNO 2021**

## ***Art. 1 - Principi generali***

La Sezione OLAF tutela i repertori delle Opere Letterarie e delle Arti Figurative, anche mediante accordi di reciproca rappresentanza con consorelle estere, e gestisce, in particolare, i seguenti diritti:

(i) diritto di lettura e recitazione in pubblico; (ii) diritto di comunicazione al pubblico mediante emittenti radiofoniche e televisive e online; (iii) diritto di comunicazione al pubblico a mezzo di apparecchi riceventi RF e TV (cosiddetti diritti dei pubblici esercizi); (iv) diritto di comunicazione al pubblico in ambiente online per utilizzazioni non interattive e interattive; (v) diritto di riproduzione (di tipo meccanico e a mezzo di altri supporti); (vi) diritto di ritrasmissione via cavo effettuata all'estero; (vii) diritto di copia privata.

La ripartizione degli incassi per diritti d'autore è effettuata al netto della quota di spettanza di SIAE sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate. Le tempistiche e i criteri di ripartizione degli incassi effettuati dalla Società per l'utilizzazione delle opere amministrare dalla Sezione OLAF sono stabiliti dalle seguenti disposizioni.

I criteri di ripartizione degli incassi sono stabiliti dal Consiglio di Gestione, sentito il parere della Commissione OLAF, coerentemente con le previsioni statutarie e regolamentari della Società. Il processo di ripartizione è finalizzato alla determinazione ed alla conseguente attribuzione degli importi dovuti agli aventi diritto nel rispetto di principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel modo più accurato possibile ed entro limiti ragionevoli di costi e tempi. Per procedere correttamente alla ripartizione degli incassi, la Sezione OLAF necessita di specifiche informazioni relative alle utilizzazioni delle opere tutelate cui gli incassi stessi si riferiscono. La Sezione OLAF ripartisce gli incassi (al netto della quota di spettanza), in via prioritaria ed ogni qual volta sia possibile, con il metodo analitico basato sulle informazioni di dettaglio contenute nei report trasmessi dagli utilizzatori. Nei soli casi in cui l'utilizzatore non sia in grado di fornire informazioni complete o in un formato gestibile da SIAE, la Sezione OLAF può ricorrere a metodi alternativi di acquisizione delle informazioni e criteri per la ripartizione.

Il Consiglio di Gestione della SIAE, sentita la Commissione OLAF, tenuto conto del volume degli incassi, dei criteri di economicità gestionali, nonché della disponibilità delle informazioni necessarie ai fini ripartitori, può derogare ai criteri di ripartizione esposti nel presente documento, approvando disposizioni specifiche mediante delibera, pur garantendo una giusta, equa ed efficiente ripartizione in favore degli aventi diritto.

Le informazioni sulle opere e sui contributi autorali - relativi agli incassi anche provenienti dall'estero, per i quali non sia stato possibile identificare e localizzare gli aventi diritto - sono messe a disposizione dei titolari dei diritti e del pubblico ai sensi del D.Lgs. 35/2017.

## ***Art. 2 - Ambito di applicazione e tempistiche***

In via generale, la Sezione OLAF mette in ripartizione gli importi una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, come i report di utilizzazione e l'incasso consolidato dell'esercizio finanziario dell'utilizzatore. (generalmente disponibile dopo la chiusura del bilancio di esercizio) Ciò è necessario al fine di individuare con precisione il valore di ciascuna utilizzazione ed evitare anche il rischio di successivi addebiti nei confronti degli aventi diritto. Tuttavia in taluni casi la Sezione può operare mettendo in ripartizione in acconto le somme incassate prima del consolidamento dell'incasso o dei dati di utilizzazione, attraverso l'individuazione di criteri prudenziali che minimizzino il suddetto rischio.

- 1) Circa i compensi derivanti dalle utilizzazioni dei diritti, ad eccezione della copia privata, dei pubblici esercizi e della ritrasmissione via cavo effettuata all'estero, la ripartizione è effettuata semestralmente e le relative somme sono corrisposte agli associati e ai mandanti al netto della quota di spettanza di SIAE su detti compensi:
  - a) per le utilizzazioni relative al 1° semestre dell'anno (gennaio-giugno) entro il mese di dicembre dello stesso anno; w/ e per le utilizzazioni relative al 2° semestre dell'anno (luglio-dicembre) entro il mese di giugno dell'anno successivo.
- 2) Circa i compensi derivanti dalle utilizzazioni dei diritti di copia privata, di pubblici esercizi e di ritrasmissione via cavo effettuata all'estero, la ripartizione è effettuata entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello d'incasso e le relative somme sono corrisposte al netto della quota spettante a SIAE su detti compensi.

### **Art. 3 - Criteri di ripartizione**

- 1) Diritti ripartiti semestralmente: i compensi relativi al diritto di lettura e recitazione in pubblico, al diritto di comunicazione al pubblico mediante emittenti radiofoniche e televisive e online e al diritto di riproduzione (meccanica e a mezzo di altri supporti) vengono corrisposti agli aventi diritto sulla base delle effettive utilizzazioni, salvo quanto diversamente stabilito nel successivo punto 6.
- 2) Diritti dei pubblici esercizi: i compensi relativi ai diritti dei pubblici esercizi vengono attribuiti agli aventi diritto in proporzione ai compensi relativi alle utilizzazioni radiofoniche e televisive di emittenti pubbliche e private già loro corrisposti dalla Sezione OLAF per l'anno di competenza. Per questi compensi relativi ai diritti dei pubblici esercizi è previsto l'accantonamento di una quota pari al 10% a garanzia di eventuali utilizzazioni denunciate tardivamente.
- 3) Diritti di ritrasmissione via cavo effettuata all'estero: i compensi relativi al diritto di ritrasmissione via cavo effettuata all'estero avente ad oggetto programmi televisivi italiani vengono attribuiti agli aventi diritto in proporzione ai compensi relativi alle utilizzazioni televisive di emittenti pubbliche e private con diffusione sull'intero territorio nazionale già loro corrisposti dalla Sezione OLAF per l'anno di competenza. Per questi compensi relativi ai diritti di ritrasmissione via cavo effettuata all'estero è previsto un accantonamento di una quota pari al 10% a garanzia di eventuali utilizzazioni denunciate tardivamente.
- 4) Diritti di copia privata audio: i compensi (per la quota di competenza della Sezione OLAF) relativi al diritto di riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi inerenti utilizzazioni di opere letterarie vengono attribuiti agli aventi diritto come segue:
  - a) per una quota in proporzione ai compensi liquidati dalla Sezione OLAF per le utilizzazioni riprodotte su CD e altri supporti analoghi e per le utilizzazioni riprodotte online, per lo stesso anno di competenza;
  - b) per una quota in proporzione ai compensi liquidati dalla Sezione OLAF per le utilizzazioni radiofoniche di emittenti pubbliche e private, per lo stesso anno di competenza.

Le suddette quote vengono stabilite annualmente con apposita delibera del Consiglio di Gestione, sentito il parere della Commissione della Sezione OLAF.

Per questi compensi è previsto che l'attribuzione avvenga previo accantonamento di una quota da tenere a disposizione:

- di coloro che, non aderenti a SIAE o ad altra società d'autori con la quale vigano rapporti di rappresentanza, dovessero comprovare il loro diritto a concorrere alla ripartizione di compensi per copia privata;
- per la ripartizione relativa ad utilizzazioni che vengano segnalate successivamente a SIAE.

5) Diritti di copia privata video: i compensi (per la quota di competenza della Sezione OLAF) relativi al diritto di riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di videogrammi inerenti utilizzazioni di opere letterarie e di opere delle arti figurative vengono attribuiti agli aventi diritto come segue:

- a) per la quota relativa alle arti figurative si applicano le seguenti modalità:
  - i) una quota è determinata in proporzione all'ammontare dei compensi corrisposti dalla Sezione OLAF agli aventi diritto per riproduzioni videografiche, utilizzazioni televisive da parte di emittenti pubbliche e private e utilizzazioni online, per lo stesso anno di competenza;
  - ii) una quota, se la quota di cui al punto i) è inferiore al 100%, è determinata in proporzione all'ammontare dei compensi corrisposti dalla Sezione OLAF agli aventi diritto per tutte le tipologie di utilizzazione autorizzate su mandato volontario dell'avente diritto non rientranti in quelle indicate nel precedente punto a) i), per lo stesso anno di competenza.
- b) per la quota relativa alle opere letterarie si applicano le seguenti modalità:
  - i) una quota è determinata in proporzione all'ammontare dei compensi corrisposti dalla Sezione OLAF agli aventi diritto per riproduzioni videografiche e utilizzazioni televisive da parte di emittenti pubbliche e private e utilizzazioni online, per lo stesso anno di competenza;
  - ii) una quota, se la quota di cui al punto i) è inferiore al 100%, è determinata in proporzione all'ammontare dei compensi corrisposti dalla Sezione OLAF agli aventi diritto per tutte le tipologie di utilizzazione autorizzate su mandato volontario dell'avente diritto non rientranti in quelle indicate nel precedente punto b) i), per lo stesso anno di competenza.

Le suddette quote, relative ai precedenti punti a) e b) e ai relativi sotto punti, vengono stabilite annualmente con apposita delibera del Consiglio di Gestione, sentito il parere della Commissione della Sezione OLAF.

Per questi compensi è previsto che l'attribuzione avvenga previo accantonamento di una quota da tenere a disposizione:

- di coloro che, non aderenti a SIAE o ad altra società d'autori con la quale vigano rapporti di rappresentanza, dovessero comprovare il loro diritto a concorrere alla ripartizione di compensi per copia privata;
- per la ripartizione relativa ad utilizzazioni che vengano segnalate successivamente a SIAE.

Tutti gli incassi afferenti la copia privata vengono ripartiti e liquidati agli aventi diritto annualmente in un'unica soluzione entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di consolidamento dell'incasso. E' fatta salva la possibilità di mettere in ripartizione in acconto le somme incassate prima del consolidamento dell'incasso e dei dati di utilizzazione, attraverso l'individuazione dei criteri prudenziali.

- 6) Compensi in forma forfetaria: gli incassi maturati in forma forfetaria, anche relativi alle rimesse di società consorelle estere a seguito di accordi di rappresentanza, saranno ripartiti secondo le seguenti modalità:
- a) gli incassi saranno attribuiti agli aventi diritto per singola utilizzazione sulla base delle informazioni risultanti dalla relativa reportistica. Qualora gli incassi siano più alti del valore delle suddette utilizzazioni, la quota residua, intesa come differenza tra l'incasso e il valore delle utilizzazioni liquidate, potrà essere ripartita in base al successivo punto b);
  - b) gli incassi saranno attribuiti agli aventi diritto in forma indiretta in assenza della relativa reportistica: a ciascun avente diritto quindi sarà attribuita una quota proporzionale agli importi percepiti per le forme di utilizzazione analoghe (e.g. emittenza vs. emittenza) avvenute nello stesso periodo cui l'incasso forfetario si riferisce. Gli incassi afferenti il repertorio delle opere letterarie saranno attribuiti ai relativi aventi diritto e gli incassi afferenti il repertorio delle arti figurative saranno allo stesso modo attribuiti ai relativi aventi diritto.

Prima di procedere alle operazioni di ripartizione è accantonata una quota, pari al 20%, per far fronte ad eventuali utilizzazioni avvenute nel medesimo periodo e di cui la SIAE sia venuta a conoscenza solo successivamente: per questa fattispecie si applicheranno le modalità di ripartizione previste dal precedente punto 6) a).

#### ***Art 4 - Decorrenza***

L'Ordinanza di ripartizione della Sezione OLAF che contempla i criteri suindicati entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e si applica alle operazioni di ripartizione effettuate dal 1° gennaio del medesimo anno.